

# **Relazione tecnico-finanziaria all'accordo per la ripartizione del fondo risorse decentrate 2019 personale non dirigente tecnico amministrativo**

(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)

## **Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa**

### Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

#### – Risorse storiche consolidate

Il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 dispone che al personale dell'Agencia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie si applica il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Agencia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV); il decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, inoltre, dispone che al personale dell'ANSV è attribuito il trattamento giuridico ed economico stabilito per le corrispondenti qualifiche dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).

Considerato che il CCNQ del 13 luglio 2016 per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale (2016-2018) ed in particolare l'art. 3, include il personale non dirigente dell'Agencia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie nel comparto di contrattazione delle Funzioni Centrali, il CCNL di riferimento di ANSF è il Contratto Collettivo Nazionale del comparto Funzioni Centrali sottoscritto il 12 febbraio 2018, che, con l'art. 90, fa comunque salve alcune specifiche clausole del previgente CCNL ENAC.

La determinazione della consistenza del fondo risorse decentrate - attuata con atto prot. n. 0018342 del 19/09/2019- è stata effettuata sulla base di quanto disposto dall'art. 76 del CCNL FC, tenendo conto dell'art. 23 del D. Lgs 75/2017, comma 2, secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 e dell'art. 11, comma 1 del Decreto-Legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12.

Il valore delle risorse consolidate del fondo è pari a € 706.673,95.

#### – Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl

L'art. 76 comma 3 lett. a) e l'art. 90 comma 5 del CCNL FC 2016-2018 prevedono che a decorrere dal 1/1/2018, il Fondo risorse decentrate è incrementato, per il personale non dirigente, di un importo pari allo 0,65% del monte salari dell'anno 2015.

Al fine di determinare il monte salari dell'anno 2015 si è tenuto conto:

- a livello metodologico degli orientamenti applicativi ARAN ed in particolare dell'orientamento All\_95\_Orientamenti\_Applicativi, che specifica i criteri da utilizzare;
- a livello numerico dei valori risultanti dal Conto annuale SICO 2015 ed in particolare dalle tabelle T12 "Oneri annui per voci retributive a carattere stipendiale corrisposte al personale in servizio" e T13 "Oneri annui per indennità e compensi accessori corrisposti al personale in servizio".

Sulla base di quanto sopra è stato determinato in euro 14.319,90 l'incremento previsto dall'art. 76 comma 3 da computare del fondo 2019 corrispondente allo 0,65% del monte salari 2015 del personale non dirigente, pari a euro 2.203.061,00.

#### – Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

L'art. 11, comma 1 del Decreto-Legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12 prevede che *"in ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui*

all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico; b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23".

Pertanto, considerato che a decorrere dal 01/04/2018 due collaboratori sono stati assunti a valere sulle unità di personale previste dall'art. 15-ter comma 2 della Legge 4 dicembre 2017, n. 172, che autorizza ANSF, in deroga alla normativa vigente, all'assunzione a tempo indeterminato tramite concorso pubblico di 20 unità complessive di personale, il fondo risorse decentrate 2019, come già il fondo 2018, è incrementato del valore pari a € 18.186,92, corrispondente al pro-capite del fondo per le unità assunte.

#### Sezione II - Risorse variabili

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

#### Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

L'art. 77 comma 2 del CCNL FC 2016-2018, tra le voci di destinazione del Fondo risorse decentrate, non prevede il compenso delle prestazioni per lavoro straordinario, contrariamente al previgente CCNL ENAC che includeva detto compenso tra le voci di destinazione del fondo per le politiche di sviluppo e la produttività. Pertanto, ai fini della quantificazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2019, si è reso necessario scorporare la quota parte destinata alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario, in uguale misura di quella effettuata nel 2018, la cui determinazione fu effettuata sulla base del consuntivo storico dell'ultimo triennio, valorizzando le ore di straordinario prestate dal personale nel periodo 2015-2017 al costo unitario del CCNL FC 2016-2018.

Il valore dello straordinario da scorporare per la determinazione del fondo relativo all'anno 2019 è, come nel 2018, pari a euro 41.337,45.

#### Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Nella tabella seguente si riporta la sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione:

Voce	Fondo Personale tecnico-amministrativo
a. Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione	697.843,32
b. Totale risorse variabili sottoposto a certificazione	-
<b>c. Totale Fondo sottoposto a certificazione</b>	<b>697.843,32</b>

#### Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Al fine di completare il quadro di costituzione del fondo si riporta anche la quantificazione delle risorse destinate ad erogare l'indennità di Ente, di cui all'art. 65, comma 2, lett. h) del CCNL del 19 dicembre 2001. Il valore annuale complessivo delle risorse destinate ad erogare l'indennità di Ente, pari a euro 192.077,60 è stato ottenuto moltiplicando il valore dell'indennità di Ente, in linea con i

parametri retributivi fissati dal CCNL del personale non dirigente ENAC 2008-2009, per il numero delle unità di personale in servizio articolate per posizione economica, come riportato nella tabella seguente.

<b>Categoria</b>	<b>Posizione economica</b>	<b>Indennità di Ente (annua)</b>	<b>N. unità</b>	<b>Spesa</b>
<b>OPERATORE</b>	<b>A1</b>	1.900,80	2	3.801,60
	<b>A2</b>	2.022,84	-	-
	<b>A3</b>	2.022,84	-	-
	<b>A4</b>	2.022,84	1	2.022,84
<b>COLLABORATORE</b>	<b>B1</b>	2.106,36	7	14.744,52
	<b>B2</b>	2.247,60	-	-
	<b>B3</b>	2.247,60	1	2.247,60
	<b>B4</b>	2.247,60	19	42.704,40
<b>FUNZIONARIO</b>	<b>C1</b>	2.459,52	15,16	37.302,72
	<b>C2</b>	2.645,76	5	13.228,80
	<b>C3</b>	3.223,68	3	9.671,04
	<b>C4</b>	3.223,68	17,58	56.683,04
	<b>C5</b>	3.223,68	3	9.671,04
<b>TOTALE</b>			<b>73,74</b>	<b>192.077,60</b>

Secondo le previsioni dell'art. 17 comma 2, lett. d) del CCNL 2006-2009 primo biennio economico, il fondo per le politiche di sviluppo e per la produttività viene decurtato delle somme necessarie per la copertura dell'onere occorrente per l'erogazione dell'indennità di Ente, di cui all'art. 18 del medesimo CCNL. Lo stesso art. 18, al comma 2, confermato dall'art. 90 (clausole speciali per Enac) del CCNL FC 2016-2018, stabilisce che, al fine dell'erogazione dell'indennità di Ente, sono prelevate le corrispondenti somme del Fondo delle risorse per le politiche di sviluppo del personale e per la produttività di cui all'art. 64, aventi carattere di certezza, stabilità e continuità. Sebbene, infatti, si tratti di posta destinata ad essere allocata fuori dal fondo, essa rappresenta un emolumento fisso e continuativo la cui previsione deve essere suffragata dalla dimostrazione della relativa copertura con risorse certe e stabili. Inoltre, la corresponsione dell'indennità di Ente va letta in combinato disposto con l'art. 18, comma 2, del CCNL del personale non dirigente ENAC 2008-2009.

<b>COSTITUZIONE DEL FONDO</b>	<b>Fondo Personale tecnico-amministrativo</b>
<b>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</b>	
Risorse storiche	
- Valore del fondo 2017	706.673,95
Incrementi contrattuali	
- Art. 76 comma 3 lett. a) relativa allo 0,65% monte salari 2015	14.319,90
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	
- incremento con l'importo pari al valore pro-capite del fondo per le unità assunte a valere della L. 172/2017	18.186,92
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità	
<b>Risorse variabili</b>	
-parte non pertinente	
<b>Decurtazioni del Fondo</b>	
-Scorporo straordinario	(41.337,45)
<b>Sintesi della costituzione delle risorse del Fondo sottoposto a certificazione</b>	<b>697.843,32</b>
<b>Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo (*)</b>	<b>192.077,60</b>
(*) valore dell'indennità di Ente	

## Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

### Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

### Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Le risorse stabili disponibili alla contrattazione integrativa sono destinate al finanziamento dei seguenti istituti:

- Indennità professionale che, come già previsto nel CCNI 2013-15, è conferita secondo la disciplina del CCNL ENAC 2002-2005 biennio economico 2002-2003 (art. 28, comma 7), CCNL ENAC 2002-2005 biennio economico 2004-2005 (art. 4), così come integrati dal CCNL ENAC 2006-2009, nella misura di cui alla tabella di seguito riportata:

AREA TECNICA ED AMMINISTRATIVA													
	OPERATORE				COLLABORATORE				FUNZIONARIO				
	A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	C5
INDENNITA' PROFESSIONALE	3.341,76	3.458,04	3.551,04	3.643,92	3.826,08	3.957,60	4.084,08	4.214,16	4.405,92	4.642,08	4.878,24	5.095,20	5.330,64

- Quota TFR, in accordo a quanto previsto dall'art. 18 comma 4 CCNL 2006-09
- trattamento economico titolari di posizioni organizzative
- Indennità di vigilanza e controllo
- Indennità di rischio per maneggio valori
- Premi e trattamenti correlati alla performance individuale
- Premi e trattamenti correlati alla performance individuale destinati alla contrattazione di sede
- Progressioni economiche storiche 2016

Nella tabella a seguire si riportano le poste di destinazione dei fondi specificamente regolate dal presente accordo, con la specificazione del riferimento normativo e del relativo importo.

Voce di ripartizione	Importo	Riferimento CCNL
Indennità professionale	331.513,88	<p align="center"><b>CCNL FC 2016-2018</b> <b>Art. 90</b> <b>Clausole speciali per Enac</b></p> <p>1. L'Enac continua a corrispondere: (...) b) indennità professionale per il personale dell'area tecnica, economica ed amministrativa di cui all'art. 61, comma 1, lett. h) del CCNL del 19/12/2001, nei valori e secondo le discipline previgenti"</p> <p align="center"><b>CCNL ENAC 2002-2005 primo biennio</b> <b>Personale non dirigente</b> <b>Art. 28 - Integrazione alla disciplina delle risorse per le politiche di sviluppo del personale e per la produttività</b></p> <p>(...) 7. Al fine di avviare la progressiva unificazione dei valori delle indennità di cui al comma 6 tra personale dell'area operativa e personale dell'area tecnica, economica ed amministrativa, l'indennità riconosciuta a quest'ultimo personale è incrementata, in sede di contrattazione integrativa, fino ad una percentuale massima del 18%. La corresponsione delle predette indennità continua ad essere a carico delle risorse di cui al presente articolo. Gli incrementi di cui al presente</p>

Voce di ripartizione	Importo	Riferimento CCNL																																																		
		<p>comma sono riconosciuti con le decorrenze stabilite nella stessa contrattazione integrativa, le quali non potranno comunque riguardare annualità antecedenti l'anno 2006.</p> <p style="text-align: center;"><b>CCNL ENAC 2002-2005 secondo biennio Personale non dirigente Art. 4 Integrazione alla disciplina delle risorse per le politiche di sviluppo del personale e per la produttività</b></p> <p>1. Le risorse per le politiche di sviluppo del personale e per la produttività di cui all'art. 28 del CCNL del 19 febbraio 2007 (CCNL del personale non dirigente dell'ENAC relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003), relative al personale dell'area tecnica, economica ed amministrativa ed al personale dell'area operativa, sono incrementate a decorrere dal 31/12/2005 e a valere dall'1/1/2006 di un importo pari allo 0,71% del monte salari annuo relativo al personale in servizio al 31/12/2003, esclusa la dirigenza ed i professionisti.</p> <p>2. I nuovi valori delle indennità di cui all'art. 65, comma 1, lettere i) e j) del CCNL sottoscritto il 19/12/2001 (quadriennio normativo 1998- 2001) - secondo la nuova disciplina prevista dall'art. 28, comma 7 del CCNL del 19 febbraio 2007 (CCNL del personale non dirigente dell'ENAC relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003) – sono corrisposti a decorrere dal 31/12/2005 e a valere dall'1/1/2006. Si conferma il mantenimento ad personam degli eventuali maggiori importi in godimento calcolati con il previgente sistema di calcolo, sulla base dei valori al 31/12/2001.</p> <p>3. Al fine di continuare la progressiva unificazione dei valori delle indennità di cui al comma 2 tra personale dell'area operativa e personale dell'area tecnica, economica ed amministrativa - avviata dall'art. 28, comma 8 del CCNL del 19 febbraio 2007 (CCNL del personale non dirigente dell'ENAC relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003) - l'indennità riconosciuta a quest'ultimo personale è incrementata, in sede di contrattazione integrativa, fino ad una percentuale massima del 24%. La corresponsione delle predette indennità continua ad essere a carico delle risorse di cui al presente articolo. Gli incrementi di cui al presente comma sono riconosciuti con le decorrenze stabilite nella stessa contrattazione integrativa, le quali non potranno comunque riguardare annualità antecedenti l'anno 2006.</p> <p style="text-align: center;"><b>Accordo del 20/11/2020 per la ripartizione fondo risorse decentrate anno 2019 personale tecnico-amministrativo Art. 1 Utilizzo del fondo risorse decentrate per il personale tecnico-amministrativo</b></p> <p>4. L'indennità professionale, come già previsto nel CCNI 2013-15, è conferita secondo la disciplina del CCNL ENAC 2002-2005 biennio economico 2002-2003 (art. 28, comma 7), CCNL ENAC 2002-2005 biennio economico 2004-2005 (art. 4), così come integrati dal CCNL ENAC 2006-2009, nella misura di cui alla tabella di seguito riportata.</p> <table border="1" data-bbox="568 1480 1385 1554"> <thead> <tr> <th colspan="11">AREA TECNICA ED AMMINISTRATIVA</th> </tr> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="4">OPERATORE</th> <th colspan="4">COLLABORATORE</th> <th colspan="3">FUNZIONARIO</th> </tr> <tr> <th>A1</th> <th>A2</th> <th>A3</th> <th>A4</th> <th>B1</th> <th>B2</th> <th>B3</th> <th>B4</th> <th>C1</th> <th>C2</th> <th>C3</th> <th>C4</th> <th>C5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>INDENNITA' PROFESSIONALE</td> <td>3.341,76</td> <td>3.458,04</td> <td>3.551,04</td> <td>3.643,92</td> <td>3.826,08</td> <td>3.957,60</td> <td>4.084,08</td> <td>4.214,16</td> <td>4.405,92</td> <td>4.642,08</td> <td>4.878,24</td> <td>5.095,20</td> <td>5.330,64</td> </tr> </tbody> </table>	AREA TECNICA ED AMMINISTRATIVA												OPERATORE				COLLABORATORE				FUNZIONARIO			A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	C5	INDENNITA' PROFESSIONALE	3.341,76	3.458,04	3.551,04	3.643,92	3.826,08	3.957,60	4.084,08	4.214,16	4.405,92	4.642,08	4.878,24	5.095,20	5.330,64
AREA TECNICA ED AMMINISTRATIVA																																																				
	OPERATORE				COLLABORATORE				FUNZIONARIO																																											
	A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	C5																																							
INDENNITA' PROFESSIONALE	3.341,76	3.458,04	3.551,04	3.643,92	3.826,08	3.957,60	4.084,08	4.214,16	4.405,92	4.642,08	4.878,24	5.095,20	5.330,64																																							
Quota TFR	13.272,56	<p style="text-align: center;"><b>CCNL ENAC 2006-2009 Personale non dirigente Art. 18 Indennità di Ente</b></p> <p>1. L'indennità di Ente, di cui all'art. 65, comma 2, lett. h del CCNL del 19 dicembre 2001, ha carattere di generalità e natura fissa e ricorrente ed è corrisposta al personale dell'area tecnica, economica, amministrativa ed operativa per dodici mensilità e nelle misure indicate nell'allegata Tabella 5.</p> <p>2. Al fine dell'erogazione della indennità di cui al comma 1, sono prelevate le corrispondenti somme del Fondo delle risorse per le politiche di sviluppo del personale e per la produttività di cui all'art. 64, del CCNL del 19 dicembre 2001 e successive modificazioni, relative ai trattamenti accessori del personale di cui all'art. 65, comma 2 lett. h, del medesimo CCNL, aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, come indicato all'art. 17, comma 2, lett. d), (Integrazione delle risorse per</p>																																																		

Voce di ripartizione	Importo	Riferimento CCNL
		<p>le politiche di sviluppo del personale e per la produttività) del presente CCNL. All'atto della cessazione dal servizio del personale, la quota di indennità di Ente prelevata dal fondo ai sensi del presente comma e non riutilizzata in conseguenza di nuove assunzioni, ritorna nella disponibilità del fondo stesso.</p> <p>3. Ai sensi dell'art. 4, comma 2 del CCNQ del 29 luglio 1999, con la medesima decorrenza indicata all'art. 17 comma 2, lett. d), (Integrazione delle risorse per le politiche di sviluppo del personale e per la produttività) del presente CCNL, l'indennità di Ente è inclusa nella base di calcolo utile ai fini del trattamento di fine rapporto, in aggiunta alle voci retributive già previste dal comma 1 dell'art. 4 del citato CCNQ.</p> <p>4. Per effetto di quanto previsto al comma 3, un importo pari al 6,91% del valore delle indennità di Ente effettivamente corrisposto in ciascun anno al personale destinatario della disciplina del trattamento di fine rapporto, è posto annualmente a carico del fondo per le risorse per le politiche di sviluppo del personale e per la produttività di cui all'art. 64, del CCNL del 19 dicembre 2001 e successive modificazioni. Conseguentemente, l'ammontare occorrente per il personale che, nel corso di ciascun anno, sarà progressivamente soggetto alla predetta disciplina è prelevato, di anno in anno, dal fondo stesso.</p> <p>5. L'indennità di Ente è ridotta o sospesa negli stessi casi di riduzione o sospensione previsti per il trattamento tabellare, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti per il trattamento accessorio.</p>
Trattamento economico titolari di posizioni organizzative	61.500,00	<p style="text-align: center;"><b>CCNL FC 2016-2018</b> <b>Art. 77</b> <b>Utilizzo Fondo risorse decentrate</b></p> <p>2. Le risorse disponibili per la contrattazione integrativa ai sensi del comma 1, sono destinate ai seguenti utilizzi: (...); f) trattamenti economici riconosciuti ai titolari delle posizioni organizzative; (...).</p> <p style="text-align: center;"><b>CCNL ENAC 1998-2001</b> <b>Personale non dirigente</b> <b>Art.55</b> <b>Incarichi di elevata responsabilità</b></p> <p>1. L'ENAC, sulla base del proprio ordinamento ed in relazione alle proprie esigenze organizzative, può conferire al personale della categoria funzionari incarichi comportanti, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato: a) la direzione di unità organizzative di particolare complessità di livello non dirigenziale, con elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa ovvero il coordinamento di strutture o progetti intersettoriali; b) lo svolgimento di attività ad elevata autonomia, con contenuti di alta professionalità e specializzazione, correlate a qualificate funzioni istituzionali dell'Ente; c) lo svolgimento di attività di staff e/o di studio, ricerca, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevate autonomia ed esperienza.</p> <p>2. Gli incarichi relativi alle posizioni di cui ai commi precedenti possono essere conferiti esclusivamente a dipendenti della categoria Funzionari. Il conferimento comporta l'attribuzione di una specifica indennità di posizione variabile, in relazione al grado di complessità organizzativa ed al rilievo delle responsabilità assunte, da un minimo di 6.197,48 euro ad un massimo di 15.493,71 euro (rispettivamente da 12 milioni a 30 milioni di lire) annui lordi per tredici mensilità. Detta indennità assorbe le indennità di cui all'art. 65, comma 2, lettere i) e j).</p> <p>3. Al finanziamento della indennità di posizione di cui al comma 2 si provvede con le risorse previste dall'art. 64.</p> <p style="text-align: center;"><b>CCNL ENAC 2002-05 primo biennio</b> <b>Personale non dirigente</b> <b>Art. 28 - Integrazione alla disciplina delle risorse per le politiche di sviluppo del personale e per la produttività</b></p> <p>(...)</p> <p>8. L'indennità di posizione riconosciuta ai titolari di incarichi ad elevata responsabilità ai sensi dell'art. 55 del CCNL 19/12/2001 riassume le indennità di cui al comma 6, fino ad un importo pari al 12% della base di calcolo delle stesse indennità, come determinata ai sensi del citato comma 6. E' disapplicato l'art. 55,</p>

Voce di ripartizione	Importo	Riferimento CCNL
		<p>comma 2, ultimo periodo del citato CCNL. (...)</p>
Premi e trattamenti correlati alla performance individuale	119.580,40	<p align="center"><b>CCNL FC 2016-2018</b> <b>Art. 77</b> <b>Utilizzo Fondo risorse decentrate</b></p> <p>2. Le risorse disponibili per la contrattazione integrativa ai sensi del comma 1, sono destinate ai seguenti utilizzi: (...) b) premi e trattamenti economici correlati alla performance individuale; (...)</p> <p align="center"><b>SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ANSF</b> <b>Paragrafo 6.6</b> <b>Erogazione degli incentivi alla produttività e della retribuzione di risultato</b></p> <p><i>I compensi economici connessi alla produttività del personale appartenente alle categorie Funzionari, Collaboratori, Operatori e i compensi economici connessi alla retribuzione di risultato del personale appartenente alla categoria Professionisti di I^ e II^ qualifica professionale sono erogati in proporzione al punteggio risultante dalla valutazione complessiva della performance individuale. In accordo a quanto previsto dal CCNL Funzioni centrali triennio 2016-2018, art. 7, comma 6, si rimanda alla contrattazione integrativa per la definizione dei criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance. La retribuzione di risultato del personale dirigenziale è erogata in accordo a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dal contratto collettivo di riferimento, secondo i seguenti criteri:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ai dirigenti che abbiano riportato un punteggio compreso fra 100 e 96, va attribuita una retribuzione individuale di risultato secondo il parametro 120;</li> <li>2) ai dirigenti che abbiano riportato un punteggio compreso fra 95 e 91, va attribuita una retribuzione individuale di risultato secondo il parametro 110;</li> <li>3) ai dirigenti che abbiano riportato un punteggio inferiore a 91, fatti salvi i casi di valutazione negativa, va attribuita una retribuzione individuale di risultato secondo il parametro 100,</li> </ol> <p><i>rapportata al periodo di svolgimento della prestazione a partire dal conferimento dell'incarico.</i></p>
Premi e trattamenti correlati alla performance individuale destinati alla contrattazione di sede	29.895,10	<p align="center"><b>CCNL FC 2016-2018</b> <b>Art. 77</b> <b>Utilizzo Fondo risorse decentrate</b></p> <p>4. Una quota non inferiore al 20% delle risorse destinate ai premi di cui al comma 2, lettere a) e b) è riservata alla contrattazione di sede di cui all'art. 7, comma 7, del presente contratto.</p>
Indennità di rischio per maneggio valori	1.656,00	<p align="center"><b>CCNL FC 2016-2018</b> <b>Art. 77</b> <b>Utilizzo Fondo risorse decentrate</b></p> <p>2. Le risorse disponibili per la contrattazione integrativa ai sensi del comma 1, sono destinate ai seguenti utilizzi: (...; c) indennità correlate alle condizioni di lavoro, in particolare: ad obiettive situazioni di disagio, rischio, al lavoro in turno, a particolari o gravose articolazioni dell'orario di lavoro, alla reperibilità;</p> <p align="center"><b>Accordo del 20/11/2020 per la ripartizione fondo risorse decentrate anno 2019 personale tecnico-amministrativo</b> <b>Art. 1</b> <b>Utilizzo del fondo risorse decentrate per il personale tecnico-amministrativo</b></p> <p>3. L'indennità di maneggio valori, come già previsto dal CCNI ANSF 2013-2015, è corrisposta ai lavoratori dell'ANSF incaricati di svolgere l'attività di economo e consegnatario, ed ai relativi sostituti, riconosciuta per il periodo di conferimento</p>

Voce di ripartizione	Importo	Riferimento CCNL
		della funzione, in quanto attività soggetta al rischio connesso al maneggio di valori e denaro, nella misura di € 46,00 mensili per economo e consegnatario e di € 23,00 mensili per i sostituti dell'economo e del consegnatario
Indennità di vigilanza e controllo	85.741,79	<p align="center"><b>CCNL FC 2016-2018</b> <b>Art. 77</b> <b>Utilizzo Fondo risorse decentrate</b></p> <p>2. Le risorse disponibili per la contrattazione integrativa ai sensi del comma 1, sono destinate ai seguenti utilizzi: (...; c) indennità correlate alle condizioni di lavoro, in particolare: ad obiettive situazioni di disagio, rischio, al lavoro in turno, a particolari o gravose articolazioni dell'orario di lavoro, alla reperibilità;</p> <p align="center"><b>Accordo del 20/11/2020</b> <b>per la ripartizione fondo risorse decentrate anno 2019 personale tecnico-amministrativo</b> <b>Art. 1</b> <b>Utilizzo del fondo risorse decentrate per il personale tecnico-amministrativo</b></p> <p>5. L'indennità di vigilanza e controllo, come già previsto nel CCNI 2013-15, è attribuita al personale dell'Agenzia che effettua sopralluoghi a fini ispettivi. Essa trova origine nella peculiarità della prestazione richiesta, essendo il personale chiamato normalmente ad operare in condizioni di particolare responsabilità, di urgenza o di eccezionalità anche operativa per le attività di ispezione, vigilanza e controllo sugli operatori e sulle organizzazioni che forniscono servizi ferroviari e sul relativo personale, nell'ambito della legislazione e delle norme nazionali ed internazionali che regolano le operazioni direttamente o indirettamente connesse all'attività del trasporto ferroviario. Sotto questo aspetto l'indennità compensa, tra l'altro, il disagio nell'espletamento della prestazione e l'impossibilità di sottoporre a priori la stessa prestazione a limiti di orario. L'indennità di vigilanza e controllo sarà corrisposta esclusivamente al personale che ha effettuato ispezioni nel limite della quota del fondo ad essa destinata e sulla base delle ore di missione ai fini ispettivi eseguite nell'anno, e non potrà essere superiore all'importo orario di € 1,50.</p>
Progressioni economiche 2016	54.683,59	<p align="center"><b>CCNL FC 2016-2018</b> <b>Art. 77</b> <b>Utilizzo Fondo risorse decentrate</b></p> <p>2. Le risorse disponibili per la contrattazione integrativa ai sensi del comma 1, sono destinate ai seguenti utilizzi: (..) e) progressioni economiche; (...)</p> <p align="center"><b>CCNL ENAC 1998-2001</b> <b>Personale non dirigente</b> <b>Art.53</b> <b>Progressione economica all'interno delle categorie</b></p> <p>1. All'interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza mediante l'attribuzione, dopo il trattamento tabellare iniziale, delle successive posizioni economiche indicate nelle tabelle 2 e 3. All'interno della categoria funzionari, la progressione economica dei profili professionali con trattamento tabellare corrispondente alla posizione economica iniziale può svilupparsi fino all'acquisizione dell'incremento retributivo corrispondente alla posizione C3.</p> <p>2. Nell'ambito della categoria, i passaggi a posizione economica immediatamente superiore avvengono, nei limiti consentiti dalla disponibilità delle risorse a ciò finalizzate dal presente contratto e dal contratto integrativo, attraverso valutazioni selettive annuali del personale che presenta un apprezzabile e significativo arricchimento professionale, in termini di ampiezza e profondità delle competenze acquisite e dimostrate, con esclusione di automatismi legati al decorso dell'anzianità. Ai fini della partecipazione a dette valutazioni selettive, gli interessati debbono aver maturato almeno 2 anni di servizio nella posizione economica immediatamente inferiore.</p> <p>3. I criteri generali per la selezione ai fini delle progressioni economiche all'interno di ciascuna categoria, sono oggetto di contrattazione integrativa. Tali criteri devono comunque tener conto:</p>



Voce di ripartizione	Importo	Riferimento CCNL
		<p>a) dell'arricchimento professionale derivante dall'esperienza lavorativa e dalla partecipazione a corsi di formazione certificati e pertinenti;  b) del miglioramento della prestazione individuale, in relazione a percorsi predefiniti di sviluppo della prestazione, con particolare riguardo alla capacità di proporre soluzioni innovative, al grado di coinvolgimento nei processi lavorativi, all'attenzione alle esigenze dell'utenza ed alla capacità di soluzione dei problemi;  c) dei titoli culturali e professionali coerenti e pertinenti.</p> <p>4. Il finanziamento della progressione economica avviene attraverso le risorse indicate all'art.64 in stretta correlazione con il raggiungimento di obiettivi qualitativi di miglioramento dei servizi, di innovazione e di maggiore efficienza.</p> <p style="text-align: center;"><b>CCNL ENAC 2002-2005 primo biennio</b>  <b>Personale non dirigente</b>  <b>Art. 12</b>  <b>Progressione economica all'interno delle categorie</b></p> <p>1. All'interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza mediante l'attribuzione, dopo il trattamento tabellare iniziale, delle successive posizioni economiche indicate nella tabella 2.  2. Nell'ambito della categoria, i passaggi a posizione economica immediatamente superiore avvengono, nei limiti consentiti dalla disponibilità delle risorse a ciò finalizzate dal presente contratto e dal contratto integrativo, attraverso valutazioni selettive annuali del personale basate sulle prestazioni rese e sull'ampiezza/profondità delle competenze acquisite e dimostrate. Ai fini della partecipazione a dette valutazioni selettive, gli interessati devono aver maturato almeno due anni di servizio nella posizione economica immediatamente inferiore.  3. I criteri generali per la selezione ai fini delle progressioni economiche all'interno di ciascuna categoria, sono oggetto di contrattazione integrativa. Si conferma che tali criteri devono comunque tener conto:  a) dell'arricchimento professionale derivante dall'esperienza lavorativa e dalla partecipazione a corsi di formazione certificati e pertinenti;  b) del miglioramento della prestazione individuale, in relazione a percorsi predefiniti di sviluppo della prestazione, con particolare riguardo alla capacità di proporre soluzioni innovative, al grado di coinvolgimento nei processi lavorativi, all'attenzione alle esigenze dell'utenza ed alla capacità di soluzione dei problemi;  c) dei titoli culturali e professionali coerenti e pertinenti.</p> <p>4. In stretta correlazione con il raggiungimento di obiettivi qualitativi di miglioramento dei servizi, di innovazione, di maggiore efficienza, il finanziamento della progressione economica avviene attraverso le risorse indicate all'art. 28.  5. Nelle successive selezioni per l'attribuzione della posizione economica C4, al personale della categoria funzionari già inquadrato nei profili di cui all'art. 51, comma 3 secondo periodo del CCNL 19/12/2001, è riservato 1/3 dei passaggi programmati a tal fine. In sede di prima applicazione della disciplina di cui al presente articolo si prescinde, per il medesimo personale, dal possesso dei requisiti di anzianità nella posizione economica immediatamente inferiore di cui al comma 2.</p>
<b>Valore del fondo anno 2019</b>	<b>697.843,32</b>	

L'importo per le progressioni economiche si riferisce alle progressioni effettuate nel 2016, il cui ammontare è comprensivo anche della voce di indennità di vacanza contrattuale.

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Si riporta la sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione:

Voce	Fondo Personale tecnico-amministrativo
a. Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto integrativo	399.470,03
b. Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo	298.373,29
c. Totale delle destinazioni ancora da regolare	-
<b>d. Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione</b>	<b>697.843,32</b>

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

Il Fondo per la contrattazione integrativa dal punto di vista tecnico-finanziario rispetta i vincoli seguenti:

- a. copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;

Le destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa, rappresentate dall'indennità professionale, la quota TFR e le progressioni economiche, sono coperte con le risorse del Fondo di cui trattasi, aventi tutte carattere di certezza e stabilità (cfr. sezione I, modulo IV). Si fa presente, a tale proposito, che le risorse finanziarie dell'Agenzia previste dall'art. 15 del D. Lgs. 14 maggio 2019, n. 50<sup>1</sup> sono le seguenti:

"a) le entrate proprie, costituite dai proventi derivanti dall'esercizio delle attività dirette di servizio previste dal presente decreto e dagli introiti previsti nel proprio regolamento. Tali entrate sono riscosse direttamente dall'ANSFISA e vengono destinate all'implementazione delle attività e delle dotazioni istituzionali;

b) l'incremento dell'1 per cento dei canoni di accesso alla rete ferroviaria, corrisposti dalle imprese ferroviarie ai gestori dell'infrastruttura, dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I gestori delle infrastrutture erogano all'ANSFISA l'importo corrispondente al suddetto incremento dei canoni in due rate semestrali, nei mesi di maggio e novembre, sulla base della programmazione annuale dei traffici. Con la prima rata dell'anno successivo viene conguagliato l'importo relativo all'esatto consuntivo dell'anno precedente. Entro il 28 febbraio di ciascun anno, i gestori presentano ad ANSFISA la dichiarazione dei pagamenti previsti per l'anno corrente e per i due anni successivi;

c) per le reti per le quali non è previsto un canone di accesso, ANSFISA fissa i criteri in base ai quali gli esercenti corrispondono gli importi alla medesima a copertura degli oneri per i

<sup>1</sup> Il decreto legislativo 14 maggio 2019 n. 50, recante "Attuazione della Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie", pubblicato nella G.U. del 10.6.2019, n. 134, e in particolare l'articolo 31, comma 6, per effetto del quale, "ai sensi dell'articolo 12, comma 19, quarto periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con L. 16 novembre 2018, n. 130, nelle more della piena operatività di ANSFISA, le funzioni e le competenze ad essa attribuite ai sensi del presente decreto sono svolte dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) già istituita ai sensi del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162".

servizi resi. Tali oneri sono determinati in relazione alla natura della rete interessata e rispondono a criteri di trasparenza, equità, pertinenza ed efficienza. Inoltre, nella determinazione degli oneri medesimi, l'ANSFISA consulta gli enti pubblici territoriali competenti e, per gli aspetti di competenza, l'Autorità di regolazione dei trasporti;

d) uno stanziamento pari a euro 5.686.476 per l'anno 2019 e euro 7.686.476 a decorrere dall'anno 2020, iscritto su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti."

Tutte le entrate sopra citate hanno carattere certo e continuativo in quanto scaturiscono da obblighi di legge (non discrezionali) che tutti gli operatori sono tenuti a rispettare per operare. Anche le "entrate proprie" infatti, non scaturiscono da attività di carattere discrezionale/commerciale, ma sono riferite a requisiti/attività corrispondenti a precisi compiti istituzionali (autorizzazioni, certificazioni di sicurezza ecc.) che gli operatori devono richiedere, rinnovare e mantenere in modo continuativo (per tutta la durata dell'attività) e che l'Agenzia deve effettuare, i cui importi sono stabiliti da specifici decreti.

b. assicura il principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;

Le risorse della produttività saranno attribuite in base al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati, concordati annualmente ed in via preventiva con i dirigenti responsabili delle strutture. In particolare, la ripartizione degli incentivi alla produttività verrà effettuata in proporzione alla valutazione complessiva della performance, in accordo a quanto previsto nel sistema di misurazione e valutazione adottato dall'ANSF.

c. assicura il principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali).

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

### Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

**Tabella 1** - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo.  
Anno 2019 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2018.

COSTITUZIONE DEL FONDO	Fondo Personale tecnico-amministrativo		
	2019	2018	Diff. 2019-2018
<b>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</b>			
Risorse storiche			
- Valore del fondo 2017	706.673,95	706.673,95	-
Incrementi contrattuali			
- Art. 76 comma 3 lett. a) relativa allo 0,65% monte salari 2015	14.319,90	14.319,90	-
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità			
- incremento con l'importo pari al valore pro-capite del fondo per le unità assunte a valere della L. 172/2017	18.186,92	18.186,92	-
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità			
<b>Risorse variabili</b>			
-parte non pertinente			
<b>Decurtazioni del Fondo</b>			
-Scorporo straordinario	(41.337,45)	(41.337,45)	-
<b>Sintesi della costituzione delle risorse del Fondo sottoposto a certificazione</b>	<b>697.843,32</b>	<b>697.843,32</b>	-
<b>Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo (*)</b>	<b>192.077,60</b>	<b>198.538,43</b>	<b>(6.460,83)</b>
(*) valore dell'indennità di Ente			

**Tabella 2** - Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del Fondo.  
Anno 2019 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2018.

Voce	Fondo Personale tecnico-amministrativo		
	2019	2018	Diff. 2019-2018
a. Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto integrativo	399.470,03	410.510,44 (*)	(11.040,41)
b. Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo	298.373,29	287.332,88	11.040,41
c. Totale delle destinazioni ancora da regolare			
<b>d. Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione</b>	<b>697.843,32</b>	<b>697.843,32</b>	<b>-</b>

(\*) sono state riclassificate nella voce a) "Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa" della colonna relativa all'annualità 2018 le somme destinate all'indennità professionale, alla quota TFR e alle progressioni economiche storiche del 2016.

#### **Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio**

##### Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Il sistema di contabilità utilizzato dall'amministrazione è strutturato in modo da tutelare correttamente in sede di imputazione e variazione di competenza dei diversi capitoli di spesa i limiti espressi dal fondo oggetto di certificazione, come quantificati nell'articolazione di cui al precedente modulo II.

##### Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Il limite di spesa del fondo 2018 è stato rispettato, in quanto l'utilizzo consuntivato delle relative risorse in sede di gestione, come risultante dal sistema di contabilità, risulta inferiore al limite di spesa del fondo 2018, come meglio rappresentato nella tabella seguente. Si evidenzia che, secondo quanto previsto all'art. 4, comma 3 del previgente CCNI 2013-2015, i residui relativi all'utilizzo della somma degli straordinari e retribuzione di posizione per incarichi di elevata responsabilità confluiscono per il 50 per cento nella voce indennità di vigilanza e controllo e che tutti i residui relativi a qualsiasi altra voce di ripartizione del fondo sono confluiti negli incentivi alla produttività e sono stati ripartiti in base ai criteri di attribuzione di tali incentivi.

Descrizione	Limite di spesa fondo 2018 (A)	Utilizzo a consuntivo delle risorse (B)	Differenza (A)-(B)
Indennità professionale	342.107,84	339.881,29(*)	2.226,55
Quota TFR	13.719,01	13.531,08(*)	187,93
Trattamento economico titolari di posizioni organizzative	58.900,00	31.519,32	27.380,68
Premi e trattamenti correlati alla performance individuale	112.828,08	165.579,36	(52.751,28)
Premi e trattamenti correlati alla performance individuale destinati alla contrattazione di sede	28.207,01	-	28.207,01
Indennità di rischio per maneggio valori	1.656,00	1.390,83	265,17
Indennità di vigilanza e controllo	85.741,79	53.986,50	31.755,29
Progressioni economiche storiche 2016	54.683,59	48.936,92	5.746,67
<b>Valore del fondo anno 2018</b>	<b>697.843,32</b>	<b>654.825,30</b>	<b>43.018,02</b>

(\*) comprende anche i differenziali delle indennità professionali relative al personale oggetto di progressione nel 2016, il cui valore è anche compreso nella voce di utilizzo "Progressioni economiche"

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Il bilancio di previsione 2019, deliberato dal Comitato direttivo in data 25 ottobre 2018, riporta, nelle voci del personale, una previsione adeguata a dare copertura alle diverse voci di destinazione del fondo. La verifica della compatibilità dei fondi come sopra valorizzati ed utilizzati con i vincoli di bilancio è mostrata nella tabella seguente.

Voce		Stanziamiento bilancio di previsione 2019	Voce Fondo
Codice	Descrizione	Importo	Importo
13	Competenze fisse al personale a tempo indeterminato	7.234.697,38 (*)	697.843,32
<b>Totale capitoli</b>		<b>7.234.697,38</b>	<b>697.843,32</b>

(\*) comprende il valore dell'indennità di Ente, corrisposta secondo quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, del CCNL del personale non dirigente ENAC 2008-2009. Include altresì, oltre alle competenze fisse, anche gli importi relativi ai fondi del personale dirigente e del personale non dirigente.